



Comune di
Cavriago

**REGOLAMENTO PER LE SEPOLTURE PRIVATE
NELL'AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE**

INDICE

Premesse generali	Pag. 4
SEZIONE PRIMA. Delle sepolture costruite da privati su area avuta in concessione.	Pag. 5
CAPO I – Concessione di Area – modalità.	Pag. 5
Capo II – Opere Sepolcrali – Progetti.	Pag. 6
CAPO III - Obblighi diversi a carico dei privati nell'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere sepolcrali.	Pag. 9
CAPO IV – Revoca delle concessioni	Pag. 11
CAPO V – Persone a cui è riservata la sepoltura – Ammissione delle salme estranee – Ammissione provvisoria a salme.	Pag. 13
CAPO VI – Trasmissione diritti d'uso per successione jure sanguinis – trasferimento e cessione del diritto d'uso tra vivi o per testamento – assegnazione dei posti.	Pag. 13
SEZIONE SECONDA. Delle sepolture private familiari o collettive a sistema di tumulazione costruite ed allestite dal Comune	Pag. 16
CAPO VII – Caratteristiche.	Pag. 16
CAPO VIII – Modalità di concessione.	Pag. 16
CAPO IX – Opere di rivestimento e di decorazione - Opere obbligatorie e opere facoltative.	Pag. 17
CAPO X – Manutenzione.	Pag. 19
CAPO XI – Revoca e decadenza delle concessioni di cui all'art. 56	Pag. 19
CAPO XII – Persone cui è riservata la sepoltura – Ammissione di salme estranee.	Pag. 20
CAPO XIII - Trasmissione dei diritti d'uso per successione jure sanguinis. Trasferimento e cessione del diritto d'uso per atto tra vivi o per testamento – Assegnazione di posti.	Pag. 20
SEZIONE TERZA . Delle Sepolture private a sistema di tumulazione	Pag. 21

individuale costruite ed allestite dal Comune (loculi).	
CAPO XIV – Caratteristiche – Persone a cui è riservata la sepoltura	Pag. 21
CAPO XV – Estinzione delle concessioni - Effetti	Pag. 21
CAPO XVI – Modalità di concessione	Pag. 22
CAPO XVII – Decadenza e rinuncia delle concessioni	Pag. 23
CAPO XVIII – Manutenzione dei loculi – Distruzione delle opere dovuta a pubblica calamità	Pag. 25
CAPO XIX – Loculi per tumulazioni provvisorie	Pag. 25
SEZIONE QUARTA – Delle nicchie ossario costruite ed allestite dal Comune	Pag. 26
CAPO XX – Caratteristiche – Ossa cui è riservata la sepoltura	Pag. 26
CAPO XXI – Durate della concessione – Estinzione – Effetti.	Pag. 26
CAPO XXII - Manutenzione	Pag. 27
CAPO XXIII – Decadenza e rinuncia delle concessioni	Pag. 27
SEZIONE QUINTA –Delle sepolture nei campi comuni	Pag. 28
CAPO XXIV – Monumenti, lapidi, croci e altri ricordi o segni funebri posti sulle fosse del campo comune.	Pag. 28
CAPO XXV – Epigrafi.	Pag. 30
CAPO XXVI – Cremazione e dispersione delle ceneri	Pag. 30
CAPO XXVII – Sepolture speciali	Pag. 31
Norme transitorie	Pag. 31

PREMESSE GENERALI

Art. 1

Agli effetti del presente titolo si considerano sepolture private tanto quelle costruite dai privati, Enti o Collettività, su aree avute in concessione, quanto quelle costruite ed allestite dal Comune e concesse in uso a tempo determinato a privati, Enti o Collettività, siano esse a sistema di tumulazione che a sistema di inumazione, siano esse individuali o familiari o collettive, siano destinate a contenere cadaveri, resti di salme (ossa) o ceneri.

Art. 2

In conformità e armonia con la tradizione nazionale e locale, viene accettato e stabilito il principio che, all'infuori dei casi previsti dal presente regolamento, il sepolcro è una cosa fuori commercio. E' pertanto nullo ogni trasferimento del possesso stesso disposto dai concessionari in contrasto con il presente articolo, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 3

Non può essere fatta concessione di area o concessione di sepoltura costruita ed allestita dal Comune a persone, Enti o Collettività, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 4

Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle leggi vigenti sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 5

Spetta al Comune la vigilanza sulle sepolture private, ai fini della polizia mortuaria, del decoro, dell'esercizio del diritto di uso ed in particolare per accettare il titolo all'ammissione nella sepoltura.

Nessuna operazione potrà farsi nella sepoltura e nelle operazioni di polizia mortuaria se non autorizzate dall'apposito personale del Comune.

Art. 6

Spetta al Comune, dopo i titolari, e se occorre contro di essi, la tutela della volontà dei defunti.

Art. 7

Nelle sepolture private si possono esercitare liberamente tutte le manifestazioni di culto ammesse dallo Stato e di illuminazione votiva.

SEZIONE PRIMA
DELLE SEPOLTURE COSTRUITE DA PRIVATI SU AREA AVUTA IN CONCESSIONE

CAPO I
CONCESSIONE DI AREA - MODALITA'

Art. 8

L'area cimiteriale non destinata alla costruzione a cura e spese dell'Amministrazione Comunale di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, familiari o collettive, può essere concessa dal Comune a privati a Enti o a Collettività per la costruzione di sepolture private.

Le concessioni previste dalla presente sezione sono rilasciate:

- ai soli privati residenti a Cavriago o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni o che qui abbiano avuto i natali;
- ai privati non residenti nel territorio di Cavriago ma che hanno prestato la loro attività nel campo del volontariato a favore della comunità cavriaghesa per almeno 10 anni;
- a Enti e Collettività con sede a Cavriago.

Art. 9

La concessione di aree per sepolture private può essere fatta anche a due o più famiglie, ancorché non parenti, che intendono riunirsi per la costruzione della tomba. In tal caso, nell'atto di concessione devono essere fissate le rispettive quote d'uso, in proporzione alle quali potranno essere anche gli oneri di manutenzione, ferma restando nei confronti del Comune la responsabilità solidale.

Art. 10

Alla stessa persona, famiglia, gruppo di famiglie, Enti o Collettività, può essere concessa più di un'area per sepoltura privata a sistema di tumulazione.

Art. 11

Alle persone, alle famiglie singole o ai gruppi di famiglie, agli Enti o alle Collettività non può essere concessa una superficie maggiore di quella proporzionale alle loro necessità.

Art. 12

La concessione di cui al precedente art. 9 è subordinata al pagamento, in unica soluzione, del canone stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13

La concessione stessa non dà il diritto alla proprietà dell'area, ma soltanto quello di disporre della tumulazione o della inumazione delle salme delle persone, dei resti, feti e ceneri di persone aventi diritto.

E' riconosciuta invece al concessionario la proprietà dei manufatti costruiti a cura e spese del concessionario sull'area in concessione. Il trasferimento della proprietà e del diritto d'uso di tali manufatti tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, sia a titolo oneroso che gratuito, è soggetto alle limitazioni indicate nel capo VI del presente Regolamento.

Art. 14

Le concessioni anzidette sono fatte a tempo ed hanno la durata massima di 75 anni e sono rinnovabili.

A richiesta del/I titolare/i, è consentita eccezionalmente la proroga delle concessioni nel caso in cui sia avvenuta tumulazione di figli deceduti in giovane età ed il titolare della concessione sia ancora vivente. In tal caso la proroga della concessione si effettua anticipatamente per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativamente al 60% del costo vigente del canone, da versare in un'unica soluzione .

Art. 15

Per ottenere la concessione di area per la costruzione di sepolture, gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune, con la specificazione esatta delle persone, Enti o Collettività a favore delle quali si fa la domanda.

Alla domanda devono essere allegati:

1. la prova dell'avvenuto pagamento del canone di cui all'art. 12
2. originale o copia autenticata dello statuto o dell'atto di fondazione, se il richiedente è un Ente o una collettività.

Art. 16

Della concessione deve essere redatto apposito contratto. Tutte le spese inerenti il contratto, sono a totale carico del concessionario.

CAPO II OPERE SEPOLCRALI - PROGETTI

Art. 17

Entro il termine di 120 giorni dalla data della concessione il concessionario ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Tecnico Comunale il progetto esecutivo dettagliato di costruzione della sepoltura per l'esame e l'approvazione da parte del Comune, sentito il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.

Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti allegati:

- a. una planimetria d'insieme, in scala non superiore a 1/100 da cui risultino chiaramente l'ubicazione della sepoltura e le sue dimensioni, le dimensioni del lotto su cui sorge, la distanza del manufatto da quelli confinanti, la distanza dal viale o dal vialetto;
- b. almeno una sezione quotata della sepoltura in scala non superiore a 1/25;

- c. tutti i prospetti esterni della sepoltura se trattasi di opera in elevazione in scala non superiore a 1/25;
- d. una relazione illustrativa contenente la descrizione particolareggiata dai materiali che si intendono impiegare per il rivestimento delle pareti esterne o la formazione delle coperture delle cripte o loculi interrati;
- e. per le opere di abbellimento artistico o per le opere d'arte che si intendono eseguire, occorre allegare un bozzetto dal quale risultino le dimensioni principali delle opere.

Non provvedendovi entro il termine di cui sopra, il concessionario decade dalla concessione e ha diritto al rimborso dei soli otto decimi del costo pagato per l'area.

Art. 18

L'Amministrazione e la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, nell'esame dei progetti, pur tenendo conto delle volontà dei concessionari, come si evince dai progetti stessi, devono vagliare i progetti in rapporto al presente regolamento, sia sotto l'aspetto delle norme di polizia mortuaria, sia sotto il profilo tecnico, artistico ed estetico, curando che forme, misure, materiali impiegati, ed ogni elemento della composizione, siano idonei alla funzione ed ispirati alla dignità ed ai caratteri del luogo, in particolare del settore cimiteriale nel quale le opere dovranno sorgere.

Art. 19

Approvato il progetto, il Comune rilascia il permesso di costruire sul quale indicherà il termine entro cui la costruzione deve essere ultimata, richiamando il concessionario all'esatta osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 20

Sull'area avuta in concessione, il concessionario non potrà costruire un sepolcro di tipo e dimensioni diverse da quelle previste dal progetto e indicate nella concessione.

Art. 21

I manufatti che possono essere realizzati nell'area avuta in concessione sono:

1. edicole o cappelle, costruite fuori terra, e costituite da un vestibolo (o disimpegno) e da loculi (o nicchie) regolamentari per la tumulazione di un determinato numero di salme;
2. tombe di famiglia, a cripta, costituite da un vestibolo (o disimpegno) e da loculi (o nicchie) regolamentari per la tumulazione di un determinato numero di salme, costruite in sottosuolo (intendendosi per sottosuolo la parte sottostante il piano di calpestio dell'area cimiteriale circostante) e in corrispondenza, nel soprassuolo, è costruito un manufatto funerario.

Art. 22

Le dimensioni dei loculi, lo spessore delle loro pareti sono quelle previste dalla legislazione vigente in relazione ai materiali impiegati per la costruzione; sia per quelli fuori per terra che per quelli interrati.

Le cappelle avranno un'altezza massima di m. 3,20 e una altezza minima di m. 2,30. Le altezze, massima e minima, si intendono riferire all'orizzontale del piano di campagna del campo in cui viene costruita la cappella.

Il distacco tra i fabbricati delle cappelle potrà variare da un minimo di m. 1 ad un massimo di m. 2.

I lotti per la costruzione delle cappelle potranno avere l'area compresa fra mq. 16,50 in relazione al numero di loculi che verranno costruiti.

La distanza minima del fabbricato dal ciglio del viale sarà di m. 0,50.

I materiali impiegati per i rivestimenti esterni dovranno essere di norma: marmi, pietre naturali, laterizi, cotti, cemento a vista, con esclusione di normale intonaco di calce e delle tinteggiature normali a calce; saranno in ogni caso ispirati alla dignità e al carattere del luogo e comunque saranno evitati materiali facilmente deteriorabili.

Le tombe di famiglia a cripta avranno una profondità massima di m. 1,80. La profondità è il dislivello tra il piano di calpestio interno della cripta e la quota del piano di calpestio del terreno circostante il manufatto.

I loculi o nicchie che potranno essere costruiti in ogni tomba di famiglia a cripta varierà da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro).

La lunghezza del manufatto funerario fuori terra non potrà essere inferiore alla lunghezza e alla larghezza della costruzione eseguita nel sottosuolo. Il manufatto funerario potrà avere una altezza minima di cm 20 e una altezza massima di cm 40 se inclinato.

Le opere d'arte come monumenti, statue, cippi, ecc. avranno un'altezza massima di m. 2 (due) rispetto al piano di campagna.

I materiali impiegati per la costruzione dei manufatti sporgenti dal suolo saranno: marmi, pietre naturali e i materiali usati per i monumenti in genere

TERMINE PER LA COSTRUZIONE

Art. 23

Il concessionario di area deve costruire il sepolcro entro due (2) anni dalla data di approvazione del relativo progetto.

Non provvedendo entro tale termine egli decade dalla concessione con diritto al rimborso dei soli otto decimi dell'importo d'area versato.

COLLAUDO

Art. 24

Le sepolture private di cui alla presente Sezione Prima possono essere messe in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal Tecnico Comunale e dall' Ufficiale Sanitario.

Art. 25

Eseguito il collaudo, è vietata ogni modificazione alla sepoltura. Le eventuali modifiche devono essere oggetto di un nuovo progetto da approvarsi secondo le norme stabilite dagli art. 17-18-19.

Le nuove opere risultanti dalle modifiche così come le strutture originarie sulle quali le modifiche stesse abbiano notevolmente e sostanzialmente inciso sono soggette al collaudo di cui al precedente articolo.

MANUTENZIONE

Art. 26

Le sepolture private devono essere, per tutto il tempo della concessione, mantenute in decoroso stato a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempimento il Comune, ferma restando la facoltà di rimozione delle pareti pericolanti, imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro il limite di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o si rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio con rivalsa delle relative spese.

Entrano nell'obbligo di manutenzione contemplate nel presente articolo tutte le opere e gli ornamenti che compongono la sepoltura, sia quelli in sottosuolo che in elevazione, sia quelli interni che esterni.

Art. 27

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la distruzione in tutto o in parte di sepolture private dovuta a pubblica calamità.

CAPO III

OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEI PRIVATI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE OPERE SEPOLCRALI

Art. 28

Nell'erogare gli scavi, nell'eseguire i lavori inerenti alla costruzione delle sepolture, procedere alle opere di rifinitura, rivestimento e decorazione delle sepolture, applicare sulle sepolture monumenti, lapidi e qualsiasi altro segno o ricordo funebre, nell'eseguire eventuali lavori di manutenzione o di restauro alle sepolture o nell'esecuzione di qualsiasi altra opera sepolcrale di loro interesse, i privati hanno l'obbligo categorico di curare la massima diligenza o di usare ogni cautela per evitare o rotture alle tombe contigue ed alle altre opere cimiteriali sia pubbliche che private.

Art. 29

Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la costruzione di sepolture private e per la posa in opera di monumenti, lapidi, croci, o di qualsiasi altro ricordo o segno funebre, alla vigilia dei giorni festivi e nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre di ciascun anno. Durante quest'ultimo periodo è vietato introdurre nel recinto del cimitero o depositare

nel piazzale antistante il cimitero, il materiale necessario alle opere di cui sopra. Nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre di ogni anno è altresì fatto obbligo agli esecutori di lavori in corso nel recinto del cimitero, di demolire i ponteggi e sgomberare i materiali giacenti e le armature, salvo speciale autorizzazione del Comune.

Art. 30

Il Comune può in via eccezionale consentire che nel cimitero vengano eseguiti lavori nei giorni festivi quando si tratti di opere per le quali sia riconosciuta l'urgenza congiunta alla inderogabilità.

Art. 31

Durante l'esecuzione delle opere descritte nel precedente art. 28, i privati potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo libero, per il deposito di materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro.

Art. 32

Il materiale proveniente dallo scavo nonché il materiale di rifiuto, deve essere trasportato nel luogo che sarà indicato di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale, oppure, in mancanza della suddetta indicazione, alla pubblica discarica.

Art. 33

Non appena ultimati i lavori, i privati hanno l'obbligo preciso e categorico di sgomberare, ripulire, rimettere in pristino il suolo provvisoriamente occupato e di risarcire chi di dovere dai danni eventualmente arrecati per guasti o rotture alle cose di pertinenza privata o comunale.

Art. 34

I guasti e deterioramenti che fossero anche involontariamente cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano dovranno essere compensati dalle persone che li avessero prodotti, o dai privati o dalle imprese o dai parenti che si ritengono in simili casi civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti o per i congiunti minorenni.

Art. 35

E' in facoltà del Comune fare demolire e rimuovere, previa diffida se del caso, tutte le opere costruite in deroga ai progetti approvati o con materiali non autorizzati dall'autorità comunale. Il Comune ha inoltre facoltà di far rimuovere, previa diffida se del caso, quanto risulta in violazione al regolamento o tutto ciò che per stato di deterioramento ed incuria, non si addica al luogo sacro del cimitero. L'amministrazione comunale ha diritto di rivalersi sui responsabili delle spese sostenute per le demolizioni e per le rimozioni contemplate nel presente articolo. La rivalsa è operata con il sistema privilegiato previsto dalla legge in materia.

CAPO IV

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 36

Il Comune può, per esigenza di interesse pubblico, revocare in qualsiasi tempo la concessione dell'area provvedendo però all'assegnazione di altra area o sistemazione equipollente, o indennizzando equamente il concessionario nella misura che verrà determinata di volta in volta, caso per caso, dalla giunta comunale.

Art. 37

La revoca deve essere espressamente dichiarata o notificata ai concessionari. Nel caso di irreperibilità dei concessionari, l'atto di revoca potrà essere collocato per un periodo non inferiore ad un anno, all'albo pretorio e sull'area o sulla sepoltura nonché all'ingresso del cimitero.

DECADENZA

Art. 38

Oltre che nei casi previsti dagli articoli art. 17 - presentazione progetto entro 120 giorni dalla data della concessione - e art. 23 - entro 2 anni dalla data di approvazione del progetto va costruito il sepolcro - i concessionari decadono dal diritto d'uso sull'area e da quello di proprietà delle opere da essi costruite sull'area stessa:

- a) quando, in caso di soppressione del cimitero, la costruzione del sepolcro sull'area assegnata nel nuovo cimitero non venga compiuta dal concessionario entro il termine che gli verrà fissato dal comune;
- b) quando la sepoltura, per incuria, abbandono od altro non venga mantenuta nel solido e decoroso stato prescritto dall'art. 26
- c) quando il procedimento di rivalsa delle spese sostenute dal comune a norma dell'art. 26 risulti infruttuoso per insolvibilità del concessionario;
- d) quando la famiglia o le famiglie si estinguono o l'ente o la collettività si sciogliono, senza avere provveduto, mediante testamento o deliberazione, ai mezzi necessari per la manutenzione della sepoltura.

Art. 39

La decadenza contemplata dal precedente art. 38 non dà diritto ai concessionari ad indennizzi e risarcimenti di sorta, né al rimborso del canone, delle tasse di quant'altro, a qualunque titolo, fosse stato versato dal concessionario all'atto della concessione o in seguito.

Art. 40

La decadenza deve essere preceduta da regolare diffida da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 41

La decadenza deve essere espressamente dichiarata e notificata ai concessionari. Nel caso di irreperibilità dei concessionari, l'atto di decadenza dovrà essere affisso all'albo pretorio del comune, collocato per un periodo non inferiore ad un anno, sull'area o sulla sepoltura, nonché all'ingresso del cimitero.

Art. 42

Pronunciata la decadenza, il Comune potrà subito disporre pienamente e liberamente dell'area e del sepolcro costruito sull'area stessa, tranne che nel caso previsto dalla lettera (d) del precedente art. 38. In quest'ultimo caso la piena e libera disponibilità del comune decorrerà dal momento in cui per conservare al sepolcro in solido e decoroso stato previsto dall'art. 26 imponesse l'esecuzione di inderogabili opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 43

Le aree cadute in piena e libera disponibilità del comune in forza degli art. 17, 23 e 38, nonché quelle eventualmente resesi disponibili a seguito della demolizione e rimozione delle opere sepolcrali contemplate nel successivo art. 44, comma primo, possono dal comune stesso essere concesse in uso ad altro concessionario.

Art. 44

Le opere sepolcrali cadute nella piena e libera disponibilità del comune possono dal comune stesso essere restaurate, o demolite e rimosse, oppure concesse in uso ad altro concessionario con obbligo da parte di quest'ultimo di effettuare i necessari lavori di manutenzione e di restauro che non fossero già stati eseguiti dal comune, e di conservare, in ogni caso, per la durata della concessione, nella sepoltura stessa le salme o i resti delle salme in essa tumulate, nonché di ricordare, anche in riferimento, alle salme ed ai resti custoditi, il nome del concessionario decaduto. Ove non sia possibile o non si ritenga opportuno imporre al nuovo concessionario l'obbligo della conservazione delle salme e dei resti contenuti nella sepoltura, alla loro conservazione provvederà il comune a norma del successivo art. 45.

Art. 45

Prima di procedere alla demolizione e rimozione della sepoltura, il Comune curerà la raccolta dei resti delle salme in cellette ossario perpetue a carico del comune stesso. Ove nella sepoltura fossero depositate salme non ancora decomposte, cioè non ancora mineralizzate, queste verranno inumate per essere al compimento del processo di mineralizzazione raccolte anch'esse in cellette ossario perpetue a carico del Comune.

CAPO V
PERSONE A CUI E' RISERVATA LA SEPOLTURA –
AMMISSIONE DI SALME ESTRANEE E AMMISSIONE PROVVISORIA DI SALME

Art. 46

Il diritto di sepoltura è riservato alla persona del fondatore, cioè del primo concessionario, degli ascendenti, del coniuge, dei figli e delle figlie, delle nuore e dei generi, nonché di coloro indicati nel successivo art. 47, che non abbiano manifestato intenzione contraria al seppellimento nella sepoltura o che non ne siano stati esclusi dal concessionario.

Se il fondatore è un ente o una collettività, il diritto di sepoltura è regolato ai sensi dell'atto di costruzione o dello statuto dell'ente o della collettività.

Qualora sorgano dubbi o contestazioni sul diritto di sepoltura, deve essere sospesa l'ammissione della salma nel sepolcro, in attesa della prova del diritto o della rimozione dell'opposizione

Art. 47

Il concessionario può indicare nell'atto il diritto di sepoltura a favore del coniuge e dei parenti ed affini fino al quarto grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 48

Solamente il fondatore della sepoltura, cioè il primo concessionario, può con l'atto di concessione o in testamento, stabilire limitazioni al gruppo familiare indicato nei precedenti articoli, o estensioni ammettendo al diritto di sepoltura anche per determinate persone estranee, alle quali sia legato da particolari vincoli di convivenza, di amicizia o di obbligazione. E' consentita altresì la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

L'ammissione delle salme indicate nel presente articolo, ognuna delle quali è considerarsi estranea al gruppo familiare, nei casi indicati nei precedenti articoli, è a titolo strettamente personale. La salma non può essere anticipatamente estumulata per fare posto ad eventuale avente diritto, salvo che l'estumulazione anticipata venga richiesta dai familiari della salma ammessa a sepoltura, con atto specifico da sottoscrivere unitamente al concessionario. Si intendono familiari coloro indicati ai precedenti articoli 46 e 47.

CAPO VI
TRASMISSIONE DIRITTI D'USO PER SUCCESSIONE JURE SANGUINIS –
TRASFERIMENTO E CESSIONE DEL DIRITTO D'USO TRA VIVI O PER
TESTAMENTO – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Art. 49

I diritti d'uso sulle sepolture private di famiglia sono trasmissibili in linea retta, per successione "jure sanguinis".

I diritti d'uso delle sepolture private di enti o di collettività non sono trasmissibili. Gli enti e le collettività possono tuttavia rinunciare, trasferire e cedere l'area e il sepolcro nei casi previsti dai successivi art. 52, 53, 54 e 55.

Art. 50

Quando per successione risultano vari contitolari, questi dovranno entro un anno dalla morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato sulla sepoltura qualsiasi atto di possesso, designare uno di loro che assume verso il comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti alla concessione; se la scelta non verrà fatta dai successori nel termine su indicato, vi provvederà il comune, ferma la responsabilità solidale ed individuale di tutti gli aventi diritto per gli obblighi derivanti dalla concessione. I documenti legali comprovanti la qualità di successori devono essere conservati agli atti municipali.

Art. 51

L'area ancora libera da costruzioni non può essere ceduta a terzi, ma soltanto rinunciata al comune. In questo caso i concessionari hanno diritto alla restituzione degli otto decimi dell'importo versato per la concessione dell'area.

Art. 52

Qualora la sepoltura sia parzialmente costruita, il concessionario può rinunciare l'area al comune alle condizioni stabilite dal precedente art 51 e o recuperare le opere già eseguite o cedere le opere stesse al comune al prezzo che verrà stabilito di comune accordo fra le parti. In quest'ultimo caso le spese dell'atto di compravendita sono a totale carico del concessionario.

Art. 53

Qualora la costruzione della sepoltura sia ultimata, ma non ancora in atto, è consentito il trasferimento e la cessione a terzi del diritto di uso della sepoltura, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, sia a titolo oneroso che gratuito. Il trasferimento e la cessione dei diritti di cui al presente articolo, lasciano inalterati gli obblighi della originaria concessione. Il trasferimento e la cessione devono essere, sotto pena di nullità, preventivamente autorizzati dal Comune. A tal fine gli interessati devono inoltrare, in competente carta bollata, regolare domanda. Qualora non ostino ragioni di pubblico interesse, il Comune si esprimerà positivamente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove il diritto d'uso appartenga a più titolari o a più successori, la domanda deve essere inoltrata e sottoscritta da tutti i contitolari o da tutti i successori.

Art. 54

Qualora la sepoltura sia già in atto, cioè sia già occupata anche da una sola salma, è consentito al fondatore, cioè al primo concessionario, il trasferimento o la cessione a terzi

del diritto d'uso della sepoltura stessa, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, sia a titolo oneroso che gratuito, limitatamente ai seguenti tre casi:

1. quando il concessionario si sia trasferito definitivamente all'estero o in altro comune della repubblica ove disponga di altra sepoltura;
2. quando il concessionario sia caduto in condizioni di assoluta povertà;
3. quando l'ente o la collettività si sciolgono.

Salvo espressa contraria disposizione del fondatore o dei fondatori, il trasferimento e la concessione del diritto d'uso della sepoltura nei casi previsti dal presente articolo è consentito anche ai successori legittimi del fondatore e dei fondatori.

Quando la sepoltura sia interamente occupata, il fondatore (e suoi eredi) potranno concedere il diritto di sepoltura a parenti e affini, previa riduzione o cremazione delle salme già introdotte, ai fini dell'inserimento di una nuova salma.

Il trasferimento e la cessione dei diritti di cui al presente articolo lasciano inalterati gli obblighi dell'originaria concessione. Le salme e resti contenuti nella sepoltura trasmessa e ceduta devono

essere conservati nella sepoltura stessa. Il trasferimento e la cessione devono essere, sotto pena di nullità, preventivamente autorizzati dal Comune.

A tal fine, gli interessati devono inoltrare in competente carta bollata, regolare istanza al Comune. Qualora non ostino ragioni di pubblico interesse, il Comune si esprimerà positivamente entro il termine di 30 giorni.

Qualora la sepoltura appartenga a due o più fondatori o a due o più concessionari o successori, il trasferimento e la cessione di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento del canone che verrà stabilito dall'amministrazione comunale con apposito atto deliberativo della Giunta comunale.

Art. 55

Ai cofondatori e ai co-successori singoli non è consentito trasferire o cedere a terzi le rispettive quote o parti della sepoltura. Essi possono effettuare la trasmissione e la cessione soltanto a favore dei loro cofondatori o dei loro co-successori. In quest'ultimo caso, essi hanno l'obbligo di informare per iscritto il comune entro trenta giorni dalla data del trasferimento e della cessione.

SEZIONE SECONDA
DELLE SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI O COLLETTIVE A SISTEMA DI
TUMULAZIONE COSTRUITE ED ALLESTITE DAL COMUNE

(sepulture di famiglia costruite nel corpo del fabbricato e sepulture di famiglia costruite in campo aperto – cripte interrate)

CAPO VII
CARATTERISTICHE

Art. 56

Le sepulture a sistema di tumulazione per famiglie o per enti o collettività che possono essere costruite ed allestite dal comune, si distinguono in:

1. tombe di famiglia a cripta dotate di loculi o nicchie regolamentari per la tumulazione di un determinato numero di salme, costruite in sottosuolo in campo aperto;
2. gruppo di non meno di cinque e non più di dieci loculi regolamentari costruite nel corpo del fabbricato realizzato dal comune e destinato a loculi individuali.

CAPO VIII
MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 57

La concessione dell'uso delle sepulture di cui al precedente art. 56, può essere fatta oltre che a famiglie singole anche a gruppi composti di non più di tre famiglie, ancor che non parenti, che intendono riunirsi per il godimento dell'uso della sepoltura.

In tal caso, nell'atto di concessione devono essere fissate le rispettive quote di uso in proporzione alle quali potranno essere ripartiti gli oneri per le opere di manutenzione, fermo restando nei confronti del comune la responsabilità solidale.

Le concessioni previste dalla presente sezione sono rilasciate;

- ai soli privati residenti a Cavriago o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni o che qui abbiano avuto i natali;
- ai privati non residenti nel territorio di Cavriago, ma che hanno prestato la loro attività nel campo del volontariato a favore della comunità cavriaghesa per almeno 10 anni;
- a Enti e Collettività, con sede a Cavriago.

Art. 58

Alla stessa famiglia, gruppo di famiglie, enti o collettività può essere concesso più di un gruppo di loculi, ad eccezione dei casi in cui la sepoltura già in concessione sia prossima ad essere esaurita nei vari suoi posti, senza possibilità di rinnovo per estumulazione, e quando una sola tomba o gruppo di loculi, sia da ritenere, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, inadeguata alle reali necessità della famiglia, gruppo di famiglie, enti o collettività.

Art. 59

Le concessioni di cui al precedente art. 56 non danno diritto alla proprietà della tomba o gruppo di loculi, né dell'area sulla quale sorgono, ma soltanto quello di disporre per la tumulazione delle salme delle persone di cui al successivo capo XII.

Art. 60

Le concessioni anzidette sono a tempo determinato e di durata non superiore a 75 anni, salvo rinnovo. Esse si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e da altre norme in materia che dovessero essere emanate successivamente.

A richiesta del/I titolare/i, è consentita eccezionalmente la proroga delle concessioni nel caso in cui sia avvenuta tumulazione di figli deceduti in giovane età, anche se maggiorenni ed il titolare della concessione sia ancora vivente, senza altri figli. In tal caso la proroga della concessione si effettua anticipatamente per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativamente al 75% del costo vigente del canone, da versare in un'unica soluzione.

Art. 61

Delle concessioni deve essere redatto apposito contratto, le relative spese sono a totale carico del concessionario.

Art. 62

Per ottenere la concessione, gli interessati devono inoltrare apposita richiesta al Comune redatta in competente carta bollata con i seguenti allegati:

- a) la prova di aver effettuato il pagamento presso la tesoriera comunale dell'intero canone che verrà stabilito dall'amministrazione con apposito atto deliberativo dell'organo esecutivo, o la prova dell'effettuato versamento della prima rata del canone predetto, qualora venisse rateizzato;
- b) originale o copia autenticata dello statuto o dell'atto di fondazione, se il richiedente sia un ente o una collettività.

Il pagamento del canone contemplato alla lettera a) del precedente comma deve essere di regola effettuato in un'unica soluzione, prima della presentazione della domanda di concessione, salvo il caso del pagamento rateale.

CAPO IX

OPERE DI RIVESTIMENTO E DI DECORAZIONE - OPERE OBBLIGATORIE E OPERE FACOLTATIVE

Art. 63

È fatto obbligo ai concessionari di eseguire, nell'interno della parte in elevazione del gruppo di loculi, entro il termine di 6 mesi dalla data di concessione, un minimo di opere di rivestimento e di decorazioni atte a renderli sobriamente decorosi, salvo sempre la facoltà del concessionario di adornarli in qualsiasi momento con elementi decorativi anche più complessi, con monumenti o altre opere consimili ammesse. Dette opere devono essere autorizzate sulla base di un apposito progetto. Le stesse, per quanto riguarda le tombe di famiglia o cripta, comunque non possano superare l'altezza massima di cm. 120 e la larghezza massima di cm. 60, l'altezza si misura dall'altezza del terreno.

Art . 64

Sulle tombe a cripta allestite in campo aperto, i concessionari hanno l'obbligo di collocare entro 6 mesi dalla data dell'atto di concessione, una lastra di marmo levigato o martellinato, unica o composta di più elementi, dello spessore di 5-10 cm della lunghezza e della larghezza complessiva non inferiore a quelle esterne del manufatto della cripta sotterranea, misurata al livello del suolo, salva ai concessionari di adornare in qualsiasi momento la lastra stessa con elementi decorativi semplici o composti, con monumenti o altre opere consimili previste ed ammesse in relazione al settore sul quale sorgono le tombe stesse.

Art . 65

Ai concessionari di gruppi di loculi o nicchie, è fatto obbligo di collocare a copertura della parete di chiusura di ciascun loculo, lastre di marmo dello spessore minimo di 25 mm. Identiche per tinta, forma e decorazione. Agli stessi concessionari è fatto altresì obbligo di incidere entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'atto di concessione, su lastra di marmo da collocarsi nell'apposito spazio riservato in alto sopra ogni gruppo di loculi, la parola: FAMIGLIA, oppure il nome e la ragione sociale dell'ente o della collettività quando il concessionario non sia una persona fisica.

Art. 66

Tanto le opere a carattere obbligatorio quanto quelle a carattere facoltativo indicate nei precedenti art. 63, 64 e 65, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Il Comune, nell'autorizzare le opere facoltative la cui esecuzione non coincida con l'attuazione delle opere obbligatorie, deve fissare il termine entro il quale le opere stesse devono essere completate.

Art. 67

Nell'esame dei progetti, il Comune deve attenersi alle norme stabilite dal precedente art. 18.

Art. 68

Le opere di decorazione definite obbligatorie dagli art. 63, 64 e 65, devono essere collaudate dall'ufficio tecnico comunale. Allo stesso collaudo sono soggette le opere facoltative previste dagli art. 63 e 64.

Art. 69

Eseguito il collaudo, è vietata ogni modificazione alla sepoltura. Le eventuali modifiche devono essere oggetto di un nuovo progetto che deve essere approvato dal Comune, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 70

Nell'esecuzione dei lavori indicati negli art. 63, 64 e 65, i concessionari devono osservare le disposizioni di cui al titolo 1 capo III del presente regolamento.

Art. 71

Nessuna salma può essere immessa nella sepoltura prima che il concessionario abbia provveduto all'esecuzione delle opere obbligatorie prescritte dagli art. 63, 64 e 65 e prima che le opere stesse siano state collaudate a norma del precedente art. 68. La mancata esecuzione delle opere facoltative nel termine fissato dal Comune a norma dell'art. 66 comporta la applicazione del divieto stabilito dal comma primo del presente articolo.

CAPO X MANUTENZIONE

Art.72

Le sepolture devono essere mantenute in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione fissando un limite di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio con rivalsa delle relative spese. Rientrano nell'obbligo di manutenzione contemplato dal presente articolo, tutte le strutture e gli ornamenti che compongono la sepoltura, nessun elemento escluso.

Art. 73

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la distruzione in tutto o in parte della sepoltura dovuta a pubbliche calamità.

CAPO XI REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART.56

Art. 74

La revoca e la decadenza delle concessioni di cui al precedente art. 56 sono regolate dalle disposizioni contenute negli art.39 e seguenti del presente regolamento.

CAPO XII
PERSONE CUI E' RISERVATA LA SEPOLTURA -
AMMISSIONE DI SALME ESTRANEE

Art. 75

Il diritto di sepoltura e l'ammissione di salme estranee nelle sepolture contemplata nella presente sezione seconda, sono regolati dalle norme contenute nei precedenti art. 46, 47, 48.

CAPO XIII
TRASMISSIONE DEI DIRITTI D'USO PER SUCCESSIONE JURE SANGUINIS
TRASFERIMENTO E CESSIONE DEL DIRITTO D'USO
PER ATTO TRA VIVI O PER TESTAMENTO
ASSEGNAZIONE DI POSTI

Art. 76

La trasmissione del diritto d'uso per successione JURE SANGUINIS, il trasferimento e la cessione del diritto d'uso per atto tra vivi o per testamento, e l'assegnazione di posti tra i successori delle sepolture private e contemplate nella presente sezione seconda, sono regolate dalle disposizioni contenute nei precedenti art. 49 e seguenti del presente regolamento.

SEZIONE TERZA
DELLE SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE
COSTRUITE ED ALLESTITE DAL COMUNE. (loculi)

CAPO XIV
CARATTERISTICHE - PERSONE A CUI E' RISERVATA LA SEPOLTURA

Art. 77

Le sepolture a sistema di tumulazione individuale che possono essere costruite ed allestite dal comune e consistono in loculi individuali in elevazione costruiti, cioè, fuori terra.

Art. 78

Le sepolture anzidette sono a tempo determinato e di durata non superiore a 45 anni, senza rinnovo.

Le concessioni previste dalla presente sezione sono rilasciate ai soli:

- privati residenti a Cavriago
- privati che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni
- privati che qui abbiano avuto i natali
- ai privati non residenti nel territorio di Cavriago ma che hanno prestato la loro attività nel campo del volontariato a favore della comunità cavriaghesa per almeno 10 anni;
- Enti e le Collettività, con sede a Cavriago.

Art . 79

I loculi o le nicchie concesse per 45 anni consistono in un loculo o nicchia per un singolo posto individuale, non cedibile né trasmissibile, cioè personale, valevole per la salma della singola determinata persona indicata nell'atto di concessione o, in difetto, per la salma di una delle persone indicate nel successivo art. 85.

A richiesta del/i titolare/i, è consentita eccezionalmente la proroga delle concessioni nel caso in cui sia avvenuta tumulazione di figli deceduti in giovane età, anche se maggiorenni ed il titolare della concessione sia ancora vivente, senza altri figli. In tal caso la proroga della concessione si effettua anticipatamente per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativamente al 75% del costo vigente del canone, da versare in un'unica soluzione .

CAPO XV
ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI –EFFETTI

Art. 80

La concessione di cui all'art. 82 si estingue con la soppressione del cimitero come previsto dall'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e da norme successive emanate in materia.

Art. 81

Le concessioni per la durata di 45 anni si estinguono allo scadere della concessione.

Sei mesi prima della scadenza della concessione, il Comune ha l'obbligo di darne avviso scritto al concessionario o ai suoi successori.

Al termine della concessione il loculo o nicchia ritorna nella piena, libera disponibilità del comune. La salma contenuta nel loculo deve essere subito estumulata. L'operazione è eseguita a cura e spesa del Comune.

Ove il concessionario dell'uso o, se questi è deceduto i suoi legittimi successori, non provvedono direttamente alla conservazione in altro modo, le ossa della salma verranno versate nel cumulo dell'ossario comune.

Se allo scadere della concessione la salma non ha raggiunto il termine di mineralizzazione prescritto, deve essere a cura e spesa del Comune, inumata nel campo comune dopo avere praticato nel fondo della cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa e il compimento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Ai resti della salma di cui al precedente comma, esumata dopo il necessario periodo di inumazione, sono applicabili le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo. L'esumazione è effettuata a cura e spese del comune.

Per quanto riguarda la lapide posta a copertura della parete di chiusura del loculo o per qualsiasi altro ricordo o segno funebre applicato alla lapide stessa, si osservano per analogia le disposizioni dettate dagli articoli successivi del presente Regolamento.

CAPO XVI MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 82

La concessione di loculi a tempo determinato può essere fatta oltre che a persone singole anche a enti o collettività.

Art. 83

Per ottenere la concessione, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita domanda redatta in competente bollo, con allegata la prova di avere effettuato il versamento del 50% del canone che verrà stabilito dall'amministrazione comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 84

Il loculo viene concesso per la tumulazione di salme anche future.

La decorrenza della concessione quarantacinquennale del loculo ha, in ogni caso, inizio dalla data dell'atto formale di stipula della concessione.

Art. 85

Nel loculo concesso per futura salma può esservi tumulata la salma del concessionario o quella del coniuge ,di un ascendente in linea retta, fino al terzo grado(genitori ed avi),di un discendente in linea retta del concessionario fino al secondo grado (figli e nipoti), di un collaterale del concessionario fino al terzo grado (fratello ,sorella, nipoti ,zii e zie),di un affine in linea retta o collaterale del concessionario (matrigna del padre del concessionario, matrigna del concessionario, cognati, nuore e generi).

E' facoltà dell'Ente, nei casi di persone che siano coniugi o parenti fino al secondo grado, rilasciare ai richiedenti viventi un'altra concessione in uso dei loculi cimiteriali contigui, qualora vi sia disponibilità di loculi.

Il successore del titolare della concessione può utilizzare il loculo per la propria futura sepoltura nel caso in cui il titolare della concessione sia già stato tumulato nel loculo ed unicamente se intenda procedere alla cremazione della propria futura salma.

Art. 86

Delle concessioni deve essere redatto apposito contratto, previo pagamento del residuo del cinquanta per cento del canone.

Le relative spese sono a totale carico del concessionario.

A fronte di particolari situazioni economico-sociali del richiedente che abbia un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro, su apposita richiesta ,la giunta può decidere per la rateizzazione del pagamento, nel numero di rate da stabilirsi in base alla situazione del richiedente e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 anni .Al pagamento della prima rata ,il concessionario verserà l'importo delle spese contrattuali.

E' sempre possibile l'estinzione anticipata.

In caso di mancato versamento, l'Ente si riserva il diritto di estumulare la salma e di seppellirla in fossa comune con addebito delle relative spese.

CAPO XVII DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

Art. 87

In caso di loculi concessi prima dell'approvazione della modifica del presente regolamento, trascorsi 40 anni dalla data della concessione dell'uso dei loculi senza che la sepoltura sia stata occupata, questa si ritiene rinunciata.

Viene fatta eccezione per le concessioni relative a loculi di genitori viventi che abbiano acquistato un loculo attiguo a quello in cui è sepolto il figlio; in tal caso la durata della concessione permane fino all'ordinaria scadenza.

Art. 88

Nel caso in cui il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro comune, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun

rimborso o indennizzo.

Art. 89

Ai concessionari di loculi concessi per la durata di 45 anni e ai concessionari di loculi concessi per una durata maggiore, ivi comprese le concessioni a titolo perpetuo, è consentito di rinunciare in qualunque momento alla concessione dell'uso quando:

- il concessionario si sia trasferito stabilmente all'estero o in altro comune della repubblica, ove disponga di altra sepoltura;
- il concessionario abbia ottenuto in concessione dal comune una più idonea sepoltura in un altro settore del cimitero;

La salma eventualmente tumulata nei colombari o nicchie ossario deve essere subito estumulata a tutte spese del concessionario. Ove il concessionario dell'uso di loculi o nicchie rinunciati non provveda direttamente alla conservazione in altro modo, le ossa della salma estumulata verranno versate nel cumulo dell'ossario comune.

Se alla estumulazione la salma risulta indecomposta il feretro estumulato deve essere inumato dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Ove il concessionario dell'uso dei loculi o nicchie rinunciati non preveda direttamente in altro modo, le ossa della salma di cui il precedente comma, esumata dopo il necessario periodo di inumazione, verranno versate nel cumulo dell'ossario comune.

È fatto obbligo ai concessionari aventi causa, che intendono estumulare anticipatamente una salma per trasferirla in una più idonea sepoltura, di osservare le norme relative alle rinunce di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Al concessionario rinunciatario verrà corrisposta dal Comune, a tacitazione di qualunque diritto da lui acquisito in forza della concessione rinunciata, a una somma pari alla metà del valore stabilito dalla tariffa indicata nell'atto di concessione (rogito) se e solo se viene individuata una più idonea sepoltura.

Dalla rinuncia deve essere redatto apposito atto le cui spese restano a carico del concessionario rinunciante.

Art. 90

La facoltà di rinuncia è consentita inoltre al concessionario di loculi concessi a perpetuità o a tempo determinato, quando il concessionario stesso sia caduto in condizioni di povertà tali da non consentirgli, a giudizio insindacabile della giunta comunale, di sostenere la spese necessarie per la tumulazione della salma indicata nell'atto di concessione.

Ai concessionari del precedente comma verrà corrisposta dal comune a tacitazione di qualunque diritto acquisito dai concessionari stessi in forza della concessione rinunciata una somma pari alla metà del valore corrisposto.

CAPO XVIII
MANUTENZIONE DEI LOCULI – DISTRUZIONE DELLE OPERE
DOVUTA A PUBBLICA CALAMITA'

Art. 91

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nel loro complesso e nei loro singoli elementi costitutivi, che compongono i loculi concessi in uso a tempo determinato è a carico del comune. È fatta eccezione soltanto per la sesta parete a chiusura dei loculi stessi, la cui costruzione e manutenzione rimangono a carico dei concessionari.

Art. 92

La lapide posta a copertura della parete di chiusura dei loculi concessi a tempo determinato, che il concessionario ha l'obbligo di apporre entro trenta giorni dalla tumulazione, e gli oggetti applicati alla stessa, per ornamento della sepoltura o a ricordo del defunto, devono essere mantenuti in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento il comune imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un limite di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o si rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno rimosse con il sistema privilegiato previsto dalle leggi sulle esattorie.

Art. 93

L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per distruzione in tutto o in parte dei loculi o colombari dovuta a pubblica calamità.

CAPO XIX
LOCULI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

Art. 94

In caso di carenza di loculi disponibili, in attesa della completa realizzazione dei nuovi, è consentita solo la concessione di loculi a favore dei soli soggetti deceduti, fino ad esaurimento degli stessi..

Per garantire al defunto una degna sepoltura, in assenza di loculi disponibili, è consentita eccezionalmente la tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate in sepolture comunali in corso di costruzione o ancora da costruire.

Art. 95

Per ottenere la concessione per tumulazione provvisoria è necessario inoltrare al Comune apposita domanda in bollo. Alla domanda viene allegato il bollettino di pagamento relativo, in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con atto deliberativo.

Art. 96

La tumulazione provvisoria, essendo condizionata alla realizzazione di nuovi loculi da parte dell'Amministrazione, si intende concessa per un periodo minimo di 18 mesi e massimo di 24 mesi.

Art. 97

In caso di tumulazione provvisoria per la mancanza di disponibilità di nuovi loculi presso il cimitero comunale, l'assegnatario provvisorio sarà tenuto al pagamento delle spese di chiusura del loculo soltanto una volta.

SEZIONE QUARTA
DELLE NICCHIE OSSARIO COSTRUITE ED ALLESTITE DAL COMUNE

CAPO XX
CARATTERISTICHE – OSSA CUI E' RISERVATA LA SEPOLTURA

Art. 98

Le nicchie ossario sono costituite da celle in muratura o in cemento armato, delle dimensioni di cm. 80 x 30 x 30 a più piani sovrapposti, costruite in elevazione o in sottosuolo, destinate a ricevere ciascuna una sola cassetta contenente le ossa della salma della persona indicata nell'atto di concessione o, in difetto, della salma di una delle persone indicate nell'art 86 del presente regolamento, esumata o estumulata al compimento del periodo richiesto per il processo demineralizzazione.

In via transitoria, in attesa che sia predisposto l'edificio di cui all'art. 80 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla concessione, saranno collocate nelle nicchie ossario, nonché nei loculi di cui al capo XIV del presente regolamento, con la possibilità, per quanto attiene a questo ultimo tipo di sepoltura, di collocare anche più di un'urna cineraria.

E' consentita altresì la collocazione di urne cinerarie, di parenti della salma tumulata o aventi diritto, ed esattamente del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta entro il secondo grado, dei suoi collaterali, entro il secondo grado, nonché degli affini entro il primo grado, dietro versamento dei corrispettivi appositamente stabiliti previa domanda del concessionario (ritaglio). Alla medesima disciplina di cui ai precedenti commi è soggetta la collocazione di cassette contenenti resti mortali. E' fatto obbligo agli aventi causa di fare incidere sulla lapide apposta a chiusura della nicchia il nominativo della persona cui resti o ceneri sono stati ivi tumulati.

CAPO XXI
DURATA DELLA CONCESSIONE – ESTINZIONE - EFFETTI

Art. 99

Le nicchie possono essere concesse anche per futuri resti (ossa) di salme e in questo caso non possono esservi tumulati che i resti della salma della persona indicata nell'atto di

concessione o in difetto quelli della salma di un suo successore.

Art. 100

Per ottenere la concessione gli interessati devono inoltrare la domanda al comune redatta in competente bollo con allegata la prova di avere effettuato il versamento del canone.

Art. 101

Della concessione deve essere redatto apposito contratto. Le spese relative sono tutte a carico del concessionario.

CAPO XXII MANUTENZIONE

Art. 102

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cellette ossario spetta al comune. È fatta eccezione soltanto per la sesta parete e per la lapide posta a copertura della parete stessa, la manutenzione delle quali resta a carico del concessionario.

CAPO XXIII DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

Art. 103

Trascorso un ventennio dalla data della concessione dell'uso delle nicchie ossario, concesse per futuri resti di salma, senza che la nicchia sia stata occupata, la concessione si considera rinunciata. Il concessionario non ha diritto in questo caso ad alcun rimborso. È consentito di rinunciare all'uso delle nicchie alla condizione che delle stesse non si sia ancora fatto uso. In questo caso il concessionario rinunciatario ha diritto al rimborso di una somma pari alla metà del valore stabilito dalla tariffa indicata nell'atto di concessione (rogito). Qualora della celletta sia stato fatto uso, il concessionario rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 104

La nicchia deve essere chiusa a cura e spese del concessionario con una parete di tavelle in foglio legate con malta di calce idraulica.

Contro tale parete deve essere collocata, a cura e spese del concessionario, entro il termine di 30 giorni da quello in cui le ossa sono state introdotte nella celletta, una lapide di marmo portante incisi il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della persona cui le ossa appartengono.

Art. 105

E' concessa la facoltà di incidere sulle lapidi epigrafi, sotto l'osservanza delle disposizioni

contenute nel successivo Capo XXIV.

Art. 106

Dal deposito delle cassetine nelle nicchie ossario deve essere presa nota dal Custode del Cimitero su apposito registro in doppio originale, sul quale dovranno essere indicati il cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita e di morte, il giorno e l'ora del deposito della cassetta nella celletta, il numero della celletta e i dati relativi alla fossa o al loculo dei quali sono state esumate o estumulate le salme.

SEZIONE QUINTA **DELLE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI**

CAPO XXIV **MONUMENTI, LAPIDI, CROCI ED ALTRI RICORDI O SEGNI FUNEBRI POSTI SULLE** **FOSSE DEL CAMPO COMUNE.**

Art. 107

E' concessa la facoltà di decorare la fossa con monumenti o lapidi o croci o con qualsiasi altro ricordo o segni funebre.

Art. 108

Chi intende valersi della facoltà di cui sopra deve produrre istanza in competente bollo al Comune, unendovi pur la necessaria approvazione, il relativo disegno particolareggiato e la descrizione dei tipi di materiali scelti.

Art. 109

La durata delle concessioni non può di regola superare i dieci anni, decorrenti dal giorno del seppellimento; tuttavia è in facoltà del Comune di prorogarla tacitamente fino e non oltre la data in cui il cadavere dovrà essere esumato per necessità del ciclo normale delle inumazioni.

Art. 110

Sarà indicato nei monumenti, lapidi, croci ed altri segni funebri posti sulla fossa, il nome del defunto sepolto nella fossa stessa.

Art. 111

Le lapidi, le croci o qualunque altro segno funebre collocate sulle fosse del campo comune, non possono superare l'altezza massima di cm 120 e la larghezza massima di cm 60. L'altezza si misura dal livello del campo.

Le lapidi o altro segno funerario collocato in senso orizzontale sulla fossa potranno avere le dimensioni massime di cm. 180 di lunghezza e cm. 70 di larghezza.

Similmente i cordoni di marmo, in cemento o altro materiale consimile, collocati lungo il

perimetro della fossa devono essere sistemati in modo che le loro dimensioni esterne non siano superiori a quella sopra indicate.

Art. 112

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti, delle lapidi, croci o di qualsiasi altro manufatto, segno funebre o decorazione in genere posto sulle fosse è a carico di coloro che hanno prodotto l'istanza di cui all'art.108 o dei loro legittimi eredi.

Allorché un monumento, lapide, croce o qualsiasi altro segno funebre o decorazione in genere collocate dai privati sulle sepolture nel campo comune, venga a spostarsi, o minacci di cadere, o in qualunque altro modo minacci l'incolumità delle persone, il Comune provvederà a far rimuovere le cause di pericolo a spese degli interessati.

Qualora i manufatti di cui trattasi nei commi precedenti dovessero guastarsi in modo da offendere, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il decoro del Cimitero, il Comune ordina ai responsabili di eseguire le riparazioni o i restauri opportuni.

Non ottemperando essi a rimettere le cose in stato decoroso, il Comune provvede a far rimuovere le opere anzidette, le quali si intenderanno passate in proprietà al Comune, salvo comunque l'applicazione a carico dei trasgressori della contravvenzione prevista.

Art. 113

I monumenti, le lapidi, le croci, o qualunque altro segno funebre posto sulla fossa per ricordo o decorazione, non possono dai privati essere rimossi, né alterati, né modificati senza il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla quale gli interessati dovranno all'occorrenza inoltrare regolare istanza di bollo.

Art. 114

E' consentito coltivare sulla fossa in piena terra, o in vaso, fiori e piccoli arbusti da fiore, a fogli caduca o sempreverdi, purché gli uni o gli altri non superino l'altezza massima di cm. 60 dal piano del campo.

Quando superassero tale altezza o sporgessero oltre l'area della fossa o si disseccassero, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà farli regolare o estirpare come meglio riterrà opportuno, senza bisogno di preavvisarne gli eredi del defunto.

Art. 115

Tutto indistintamente ciò che è stato posto dai privati sulla fossa ad ornamento della sepoltura o a ricordo del defunto deve essere ritirato dai parenti entro e non oltre 20 giorni dal giorno successivo a quello dell'esumazione.

Quando i parenti rifiutino o non provvedano al ritiro entro il termine sopra indicato, gli ornamenti e i ricordi di cui sopra cadranno in proprietà del Comune, esclusa ogni e qualsiasi eccezione. Ciò che cade in proprietà del Comune deve essere distrutto o sotterrato, quando non possa essere in altro modo impiegato nell'ambito del Cimitero.

Art. 116

Gli ornamenti e i ricordi di cui al precedente articolo prima di essere dai privati trasportati fuori dal recinto del Cimitero devono essere sottoposti alle disinfezioni del caso, secondo le

istruzioni che saranno in proposito impartite dal Responsabile sanitario dell'AUSL. competente.

CAPO XXV EPIGRAFI

Art. 117

E' concessa la facoltà di incedere scritte ed epigrafi sui monumenti in genere, sulle lapidi, sulle croci, o su qualsiasi altro segno o ricordo funebre collocati sulle sepolture private o sulle fosse del campo comune.

Art. 118

Il testo delle scritte e delle epigrafi non deve offendere il sentimento generale; deve essere contenuto in pochissime espressioni in lingua italiana o latina, a meno che non si tratti di stranieri o di citazioni di motti.

I caratteri e i materiali da utilizzare saranno quelli indicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 119

Chi intende di avvalersi della facoltà di cui sopra, deve produrre istanza in competente bollo al Comune unendovi il testo della scritta o dell'epigrafe che si ha l'intenzione di incidere.

Art. 120

Le scritte e le epigrafi autorizzate non possono essere né alterate né modificate senza il permesso del Sindaco, al quale gli interessati dovranno all'occorrenza inoltrare regolare istanza in bollo con allegato il progetto delle modifiche proposte.

CAPO XXVI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 121

Nel territorio del Comune di Cavriago la dispersione è consentita: nel cimitero comunale, nell'area appositamente riservata, in presenza della espressa volontà del defunto o qualora i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, per la perpetua e collettiva conservazione; in natura, in aree esterne, pubbliche, fuori dal centro abitato.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata inviando un incaricato del Comune ad assistere alle operazioni di sversamento.

Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di istituire altre forme di controllo, quali per esempio, la riconsegna obbligatoria dell'urna cineraria dopo la dispersione delle ceneri

CAPO XXVII SEPOLTURE SPECIALI

Art. 122

Nel cimitero comunale possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

La sepoltura è consentita ai soli privati residenti a Cavriago e a coloro che decedono nel Comune. La sepoltura non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Art. 123

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana è stata destinata un'area idonea all'inumazione ordinaria. In tal caso, la sepoltura è consentita ai soli privati residenti a Cavriago e a coloro che decedono nel comune.

E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura.

NORME TRANSITORIE

Art. 124

Eventuali provvedimenti per la soluzione dei casi non espressamente contemplati dalla presente normativa saranno adottati dal Sindaco previo parere tecnico del Responsabile del Settore competente e sentita la Giunta Comunale.